

Circolare n°127/C/2021: Emergenza COVID-19 – INPS – Versamenti contributivi sospesi – Istruzioni.

8 Marzo 2021

Con il messaggio n. 896 del 2 marzo 2021, riportato in allegato ed al quale si fa rinvio, la Direzione Generale dell'INPS ha fornito le istruzioni operative per la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi – ai sensi dei Decreti-Legge “Ristori”, “Ristori-bis” e “Ristori-quater”, convertiti dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 – in unica soluzione entro il termine del 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi o mediante rateizzazione, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Al riguardo, oltre a fornire indicazioni operative, l'Istituto ha evidenziato che:

- per tutte le Gestioni, l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro;
- il versamento delle rate successive alla prima deve essere eseguito nei mesi successivi entro il giorno 16 di ciascun mese;
- il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione;
- le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi per i soggetti interessati dalla sospensione devono essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021;
- non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali eventualmente già versati;
- qualora l'Agenzia delle Entrate accerti, in capo ai soggetti che si sono avvalsi delle misure di sospensione contributiva, l'insussistenza dei requisiti, ove prescritti dalla legge, riguardanti i ricavi e la riduzione del fatturato, i provvedimenti di sospensione non vengono riconosciuti e viene applicato il regime sanzionatorio ordinario di cui all'art. 116 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Si rimane a disposizione per ogni altra precisazione in argomento.

[43838-2021 03 05 Messaggio INPS 896 2021.pdf](#) [Apri](#)

[43838-Circolare n 127_C_2021.pdf](#) [Apri](#)